Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

# Stagione Sportiva 2018/2019

# Comunicato Ufficiale n°291 CSAT 20 del 05 febbraio 2019

## CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

## COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

# DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

## APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante AIA A.B La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 05 febbraio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

**Procedimento 68/A**
ASD NIKE TORINO CLUB (ME) – richiesta atti gara campionato 1^ categoria OR.SA/Nike Torino Club del 09/01/2019.
.
La società ASD Nike Torino Club ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con mail del 12/01/2019 –ore 13:22-, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure a carico di tesserati della società, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

**Procedimento n. 69/A**
L'A.S.D. SPORTING EUBEA (CT) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Rosario Tuvé.
Campionato Promozione Girone "D" Gara: Caltagirone Calcio/Sporting Eubea del 06.01.2019.
C.U. n. 246 del 09.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Sporting Eubea, in persona del suo legale rappresentante, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che non vi sarebbe alcuna prova certa che il presunto epiteto razzista sia stato profferito dal calciatore Rosario Tuvé piuttosto che da altro calciatore presente alla gara e che comunque il Tuvé avrebbe sì usato l'imprecazione "*merda*" per il fallo subito ma giammai la parola "*negro"*.
Benché regolarmente convocata, nessuno è comparso per l'odierna reclamante.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, costituisce, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare si rileva che all'11' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Rosario Tuvé perché dopo avere subito un fallo urlava all'avversario frasi ingiuriose razziste tra le quali "*negro di merda".*
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva peraltro svolta in maniera del tutto generica, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e non vi è dubbio alcuno che la frase pronunciata dal sig. Rosario Tuvé ed evidenziata dal D.D.G. costituisce, ai sensi dell'art.11 del C.G.S., comportamento discriminatorio poiché quanto posto in essere dal predetto calciatore va certamente ricondotto ad una condotta che comporta offesa per motivi di

razza o colore.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento ma la sanzione così come inflitta dal G.S.T. deve essere riformata *"in peius"* ai sensi dell'art. 36 comma 2 del C.G.S. poichè per la condotta sopra evidenziata il comma 2 dell'art. 11 del C.G.S. prevede una sanzione minima di dieci giornate di squalifica.
Pertanto si ritiene, in assenza di alcuna causa di ripensamento di irrogare al calciatore sig. Rosario Tuvé la sanzione minima di dieci giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e visti gli artt. 11 comma 2 e 36 comma 2 del C.G.S. ridetermina in dieci giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Rosario Tuvé.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

**Procedimento n.70/A**
A.S.D. REAL PALAZZOLO (SR) Avverso omologazione risultato gara ed avverso inibizione sino al 17.02.2019 del sig. Davide Farina.
Campionato Serie D C5 Gara: Enzo Grasso/Real Palazzolo del 12.01.2019.
C.U. n. 36 del 17.01.2019 Delegazione Provinciale di Siracusa.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Real Palazzolo impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il D.D.G. ha subito fin dall'inizio intimidazioni da parte della società ospitante richiamando due episodi che sarebbero comprovati da alcune immagini video che allega al gravame.
Sostiene ancora la reclamante che l'arbitro avrebbe riferito al Presidente del Real Palazzolo di avere fischiato la fine quando ancora vi era da giocare solo al fine di salvaguardare tutti i presenti ragion per cui chiede che gli venga assegnata gara vinta per 0 - 6 o in subordine che ne venga disposta la ripetizione.
Per quanto poi riguarda la sanzione dell'inibizione a carico del proprio dirigente la reclamante sostiene che la frase riportata in referto dal D.D.G. non sarebbe completa per cui ne viene stravolto il senso. In ogni caso la sanzione deve essere diminuita anche perché il sig. Farina una volta avuto notificato il provvedimento di allontanamento ha lasciato il terreno di gioco senza ulteriori contestazioni.
Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante avendone questa fatta tempestiva e rituale richiesta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova in ordine al comportamento di tesserati nell'occasione di una gara, rileva che al termine dell'unico minuto di recupero di gara concesso dall'arbitro questi è stato oggetto di una aggressione da parte di un calciatore della Soc. Enzo Grasso che, facendogli cadere a terra sia il taccuino con i cartellini sia il fischietto, gli impediva di emettere il triplice fischio per determinare il termine dell'incontro.
Al 29' del 2° tempo è stato allontanato il dirigente accompagnatore del Real Palazzolo sig. Davide Farina perché protestava avverso una decisione tecnica appena assunta dal D.D.G. proferendogli una frase dall'evidente tenore offensivo.
In ragione di quanto sopra il gravame in ordine al risultato non può trovare accoglimento in quanto sarebbe stato onere della reclamante, ritenendone invalida la conclusione, impugnarne il risultato, nei termini procedurali, dinanzi al G.S.T. per cui non avendolo fatto questo determina l'inammissibilità dell'odierno procedimento.
Solo per completezza di esposizione si osserva che il gravame de quo sarebbe, comunque, infondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara.
Per quanto attiene la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Farina Davide si ritiene che il

gravame possa trovare parziale accoglimento per la qual cosa la sanzione va rideterminata in termini più equi in quanto il tutto, per come evidenziato dalla stessa reclamante, è avvenuto in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto grave ridetermina al pre sofferto l'inibizione a carico del sig. Davide Farina confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**Procedimento n. 72/A**

A.S.D. ATLETICO MONREALE CALCIO A CINQUE (PA) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Lucio De Francesco; avverso squalifica fino 31.12.2019 del calciatore sig. Vincenzo Citarda; avverso squalifica fino al 31.12.2019 del calciatore sig. Salvatore Vaglica ed avverso ammenda di € 400,00.
Campionato Serie D C5 Gara: Bagheria Città delle Ville/Atletico Monreale C5 del 09.01.2019.
C.U. n. 39 del 10.01.2019 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Atletico Monreale Calcio a Cinque, in persona del suo legale rappresentante, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che le squalifiche così come irrogate devono essere rideterminate in termini più equi dovendosi riqualificare la condotta del calciatore sig. Lucio De Francesco come offensiva, mentre per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori Vincenzo Citarda e Salvatore Vaglica le stesse sono sproporzionate rispetto a quanto dagli stessi posto in essere.
Così come deve essere revocata la sanzione dell'ammenda in quanto l'odierna reclamante era la società ospite per cui incombeva sulla società ospitante l'onere di predisporre un adeguato servizio d'ordine e ciò senza contare che la gara de quo era una partita che non faceva classifica, per cui non vi era pubblico a seguito.
Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della reclamante avendone fatta specifica e tempestiva richiesta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserarti e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che all'20' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Lucio De Francesco perché, dopo avere ricevuto il provvedimento di ammonizione, si avvicinava al DDG con fare minaccioso e, puntandogli il dito al volto e ponendosi fronte contro fronte, gli rivolgeva una frase dall'evidente tenore minaccioso.
Al termine della gara il DDG riferisce che i calciatori Vincenzo Citarda e Salvatore Vaglica si dirigevano verso un calciatore avversario che in quel momento stava esultando per la vittoria appena conseguita e lo colpivano con calci e pugni oltre ad insultarlo e minacciarlo. Alcuni sostenitori della Soc. Monreale, riconosciuti in quanto indossavano giubbotti e cappelli della società, entravano nel recinto di gioco profferendo insulti e minacce al DDG e cercavano di colpirlo con degli schiaffi e pugni non riuscendovi non solo perché questi si sottraeva all'aggressione, ma anche per il pronto intervento dei dirigenti della società ospitante.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Lucio De Francesco risultando la stessa congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione.
Di contro il gravame va accolto per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori Vincenzo Citarda e Vaglica Salvatore dovendosi agli stessi infliggere la sanzione nel minimo edittale previsto dal comma 4 lett. c) dell'art. 19 C.G.S.

Infine per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda, la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non coglie nel segno in quanto, ai sensi dell'art. 14 del C.G.S., le società rispondono dei fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, ragion per cui la stessa va confermata risultando congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare ciascuno la squalifica a carico dei calciatori Vincenzo Citarda e Salvatore Vaglica confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**Procedimento n. 74/A**
A.S.D. LEO SOCCER (CT) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Dario Aversa; avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Sebastiano Giuffrida.
Campionato 1^ cat. Girone "E" Gara: Leo Soccer/Santa Lucia del 13.01.2019.
C.U. n. 260 del 16.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Leo Soccer, in persona del suo legale rappresentante, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che le squalifiche così come irrogate devono essere rideterminate in termini più equi in quanto il calciatore sig. Sebastiano Giuffrida dopo il provvedimento di espulsione abbandonava sollecitamente il campo facendo così riprendere nel più breve tempo possibile il gioco mentre per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Dario Aversa questi nulla avrebbe commesso. Il tutto sarebbe confermato dalla dichiarazione resa dalla Soc. Santa Lucia che viene allegata al gravame.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 41' del 1° t. è stato espulso il calciatore sig. Sebastiano Giuffrida per comportamento irriguardoso nei confronti del D.D.G. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare si dirigeva di corsa verso quest'ultimo urlandogli contro frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso. Inoltre lo stesso ritardava la ripresa del gioco di 2' m.
Al termine della gara il D.D.G. riferisce che il calciatore sig. Dario Aversa gli si avvicinava e gli si metteva testa contro testa proferendogli frasi dall'evidente tenore offensivo afferrandogli anche il braccio desistendo da tale comportamento solo per l'intervento dei propri compagni.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni così come inflitte risultano congrue e non suscettibili della benché minima riduzione in ragione delle plurime condotte antiregolamentari poste in essere dai predetti calciatori.
Infine del tutto inammissibile risulta la dichiarazione apparentemente resa dalla Soc. Santa Lucia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

**Procedimento n. 76/A**
A.C.D. ALCARA (ME) Avverso inibizione fino al 21.01.2024 del sig. Enzo Calcò ed avverso ammenda di € 200,00.
Campionato 2^ cat. Girone "B" Gara: Alcara/Caronia Calcio del 13.01.2019.
C.U. n. 260 del 16.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.C.D. Alcara, in persona del suo legale rappresentante, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Enzo Calcò si sarebbe limitato a delle proteste ma mai avrebbe colpito il direttore di gara risultando assolutamente non veritiero quanto da questi riportato in referto.
Parimenti infondata risulterebbe la circostanza che vi sarebbero state delle persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli spogliatoi.
Il tutto sarebbe confermato dalle dichiarazioni rese da alcuni tesserati partecipanti alla gara oltre che da alcuni spettatori che vengono allegate al gravame.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 43' del 2° t. è stato allontanato il sig. Enzo Calcò perché, senza autorizzazione, entrava sul terreno di gioco raggiungendo il D.D.G. all'altezza del centro campo proferendo al suo indirizzo frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.
Al termine della gara mentre il D.D.G. si trovava ancora sul terreno di gioco veniva raggiunto ancora una volta dal sig. Enzo Calcò che lo colpiva con un violento schiaffo che sebbene parzialmente schivato causava all'arbitro un lieve dolore oltre a bruciore e rossore.
Il predetto dirigente, inoltre, si poneva dinanzi alla porta dello spogliatoio dell'arbitro si da impedirgli di rientrarvi, cosa che riusciva a fare dopo alcuni minuti grazie all'intervento di alcuni giocatori di entrambe le squadre che lo allontanavano.
Negli stessi frangenti il D.D.G. notava nei pressi degli spogliatoi una decina di persone estranee riconducibili alla Soc. Alcara che assumevano un contegno offensivo nei suoi riguardi.
Nel merito il gravame non può trovare accoglimento in quanto la tesi difensiva non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara a nulla valendo, in quanto inammissibili, le dichiarazioni allegate al gravame e le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure risultano congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione stante anche i plurimi comportamenti antiregolamentari e violenti posti in essere dal sig. Enzo Calcò in danno del D.D.G.
Infine gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale al fine di verificare se i tesserarti che hanno reso le dichiarazioni poi allegate al gravame siano incorsi in eventuali illeciti disciplinari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

**Procedimento n. 78/A**

A.S.D. PRO FALCONE (ME) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Antonino Leone.
Campionato 1^ cat. Girone "C" Gara: Nuova Azzurra/Pro Falcone del 12.01.2019.
C.U. n. 260 del 16.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Pro Falcone, in persona del suo legale rappresentante, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Antonino Leone non appena invitato dal direttore di gara ad uscire dal suo spogliatoio lo avrebbe fatto immediatamente senza opporre "*alcunchè*".
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserarti in

occasione dello svolgimento delle gare rileva che al termine del 1° t. entrava nello spogliatoio dell'arbitro, senza averne alcun titolo, il sig. Antonino Leone riconosciuto dal D.D.G. sebbene lo stesso non fosse inserito in distinta.
Questi fatto uscire immediatamente si andava a posizionare in tribuna nei pressi delle rete di recinzione da dove per tutto il 2° t. ha più volte rivolto al D.D.G. frasi dall'evidente tenore offensivo.
Nel merito, il gravame non può trovare accoglimento in quanto la tesi difensiva non tiene conto che il sig. Antonino Leone alla data della gara del 12.1.2019 era squalificato e al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19 C.G.S. (art. 22 comma 3 u. cpv C.G.S.).
La sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure risulta, pertanto, congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione stante i plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal sig. Antonino Leone.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

**Procedimento n. 79/A**
A.S.D. POL. MONTAGNAREALE (ME) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Alessio Emanuele Accetta ed avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Basilio Tumeo.
Campionato 1^ cat. Girone "C" Gara: Furnari Portorosa/Montagnareale del 12.01.2019.
C.U. n. 260 del 16.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Pol. Montagnareale, in persona del suo legale rappresentante, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate chiedendo una riforma delle stesse in meglio sostenendo, in buona sintesi, che le squalifiche così come irrogate devono essere rideterminate in termini più equi poiché il calciatore sig. Alessio Emanuele Accetta quando ha usato la frase "*fischia la fine perché è* una *pagliacciata*" non intendeva offendere il D.D.G. ma era una frase di sconforto per il pesante risultato che la sua squadra stava subendo. Per quanto riguarda poi la squalifica inflitta al sig. Basilio Tumeo questi ha sì protestato, ma la protesta non sarebbe mai sfociata in minacce ed offese, né lo stesso ha mai colpito con calci la porta dello spogliatoio dell'arbitro il quale, peraltro, non avrebbe mai potuto vedere l'autore del gesto.
Il tutto sarebbe confermato dalla dichiarazione resa da un non meglio identificato soggetto che avrebbe assistito all'intera durata della gara.
All'odierna udienza è comparso il difensore della società Pol. Montagnareale che ha illustrato i motivi di appello, sui quali ha insistito.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare rileva che all'46' del 1° t. è stato espulso il calciatore sig. Basilio Tumeo, calciatore di riserva, perché si alzava dalla panchina e rivolgeva al D.D.G. delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso. Dopo essere stato espulso il predetto calciatore attendeva l'arbitro dinanzi al suo spogliatoio continuando nel suo comportamento protestatario rendendogli anche difficile l'ingresso tant'è che sono dovuti intervenire gli addetti al servizio d'ordine.
Il predetto calciatore cercava inoltre di fare ingresso nello spogliatoio dell'arbitro forzandone la porte con calci e pugni non riuscendovi per essere intervenuti, ancora una volta, gli addetti al servizio d'ordine.

Al termine della gara il Tumeo attendeva ancora una volta il D.D.G. apostrofandolo, unitamente al calciatore Alessio Emanuele Accetta precedentemente espulso, con frasi dall'evidente tenore offensivo.
Al 47' del 2° t. è stato espulso il calciatore Alessio Emanuele Accetta per avere rivolto al D.D.G. una frase dall'evidente tenore minaccioso. Lo stesso una volta espulso tentava di aggredire l'arbitro non riuscendovi perché trattenuto da tre suoi compagni non prima di averlo minacciato ancora una volta.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni così come inflitte risultano congrue e non suscettibili della benché minima riduzione in ragione delle plurime condotte antiregolamentari poste in essere dai predetti calciatori.
Infine del tutto inammissibile risulta la dichiarazione prodotta in atti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

**Procedimento n. 80/A**

U.S.D. VILLAFRANCA MESSANA 1966 (ME) Avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Bonaffini Carmelo.
Campionato Promozione Girone "C" Gara: Villafranca Messana 1966/Sporting Trecastagni del 19.01.2019.
C.U. n. 271 del 23.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Villafranca Messana 1966, in persona del suo legale rappresentante, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la squalifica così come irrogata deve essere rideterminata in termini più equi in quanto il proprio calciatore ha sì sputato contro il calciatore avversario ma non all'indirizzo del volto e tale gesto sarebbe stato dettato solo dalla tensione agonistica del momento tant'è che lo stesso Bonaffini si sarebbe immediatamente scusato con l'avversario.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserarti in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 33' del 1° t. è stato espulso il calciatore sig. Carmelo Bonaffini per avere sputato al volto di un calciatore avversario che a sua volta reagiva colpendolo con una manata.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione risultando essere stata comminata nel minimo edittale di cui alla lett. c) del comma 4 dell'art. 19 C.G.S. stante il carattere estremamente spregevole del gesto posto in essere dal predetto calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

**Procedimento n. 81/A**

A.S.D. ATLETICO CANICATTI' 5 (AG) avverso inibizione fino al 30.06.2019 a carico del sig. Vincenzo Urso ed avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Calogero Ilardo e Calogero Roccaro.
Campionato C2 C5 Gir. "A", Gara: Pol. Alqamah/Atletico Canicattì 5 del 11/01/2019.
C. U. n. 260 del 16.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame, proposto per il tramite del proprio difensore di fiducia,

l'A.S.D. Atletico Canicattì 5 impugna le decisioni assunte dal GST e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi: a) Il sig. Vincenzo Urso non era indicato in distinta per cui l'identificazione fattane dal DDG è del tutto arbitraria e che i fatti così come riportati in referto e allo stesso addebitati non sono mai stati commessi nemmeno da altri soggetti; b) per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori queste appaiono sproporzionate in ragione del fatto che costoro si sono limitati solo a delle proteste verbali.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il referto dell'arbitro ed il relativo supplemento, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara un soggetto, inizialmente individuato come un sostenitore dell'A.S.D. Atletico Canicattì 5, ma successivamente identificato (tramite la foto pubblicata sul profilo Facebook della reclamante) come il sig. Vincenzo Urso, scavalcava la ringhiera tentando di aggredire il DDG cosa che gli veniva impedita dai propri tesserati che cercavano di placarlo. Non riuscendo nel proprio intento il sig. Vincenzo Urso lanciava all'indirizzo dell'arbitro un giubbino che lo colpiva alla testa causandogli, con la cinghietta della cerniera, una tumefazione.
Sempre al termine della gara è stato espulso il calciatore sig. Calogero Ilardo perché protestava vivacemente nei confronti del DDG, comportamento che reiterava anche nel momento in cui quest'ultimo stava lasciando l'impianto sportivo a bordo della propria autovettura.
Contemporaneamente è stato espulso il calciatore sig. Calogero Roccaro perché protestava vivacemente nei confronti del DDG comportamento questo che è stato tenuto per tutto il tragitto che ha portato l'arbitro dal campo di gioco fino allo spogliatoio.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante in ordine alla identificazione del sig. Vincenzo Urso da parte del DDG va respinta in quanto l'arbitro, anche se questo è avvenuto ex post, lo ha ben individuato sia quale autore dell'invasione di campo seguita dal tentativo di aggressione sia del lancio del giubbino che lo raggiungeva alla testa e ciò grazie alla foto pubblicata sul profilo Facebook della A.S.D. Atletico Canicattì 5.
Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento in ordine al quantum della sanzione poiché il lancio del giubbino all'indirizzo del DDG deve essere considerato alla stregua di un fatto gravemente offensivo dovendosi escludere in capo all'autore ogni volontà di voler arrecare un danno fisico in ragione dell'inidoneità dell'oggetto usato. La lamentata tumefazione causata dalla cinghietta della cerniera deve considerarsi del tutto casuale e non prevedibile senza contare che quanto riferito dall'arbitro deve, in assenza di qualsivoglia certificazione medica, considerarsi, sicuramente, di piccola entità e del tutto transitoria tanto da non lasciarne traccia alcuna per la qual cosa si ritiene di rideterminare a tutto il 15 maggio 2019 l'inibizione a carico del sig. Vincenzo Urso.
Va respinto, infine, il gravame relativo alle squalifiche a carico dei calciatori risultando in questo caso le sanzioni irrogate congrue e non suscettibili della benché minima riduzione stante le plurime condotte antiregolamentari poste in essere da costoro anche in ragione del fatto che le stesse sono state irrogate appena al di sopra del minimo edittale di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 19 del C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 15 maggio 2019 l'inibizione a carico del sig. Vincenzo Urso confermando nel resto l'impugnato provvedimento e per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**Procedimento n.82/A**

A.S.D. PLAY SHOP NEBRODI (ME) Avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Gabriele Zambataro ed avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Andrea Pittala.

Campionato 3^ Cat. Girone “A” Gara: Play Shop Nebrodi/Belvedere Piedimonte del 13.01.2019.
C.U. 35 del 16.01.2019 Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Play Shop Nebrodi impugna le decisioni del GST come in epigrafe riportate chiedendone la riforma sostenendo in buona sintesi che sebbene i propri calciatori si siano rivolti con toni accesi nei confronti del DDG non lo hanno mai minacciato né tanto meno offeso.
In particolare il calciatore sig. Gabriele Zambataro pur avendo messo la mano sulla spalla dell’arbitro non intendeva usare violenza nei suoi confronti ma solo invitarlo a girarsi per rendere delle spiegazioni circa il suo operato.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 44’ del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Pittala Andrea perché profferiva all’indirizzo del DDG una frase dall’evidente tenore offensivo.
Al termine della gara è stato espulso il sig. Gabriele Zambataro non solo per avere rivolto all’indirizzo del DDG frasi dall’evidente tenore offensivo e minaccioso ma anche per avere tentato di aggredirlo.
In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento solo per quanto attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Andrea Pittala che può ben essere rideterminata nel minimo edittale di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art. 19 C.G.S. poichè quanto dallo stesso commesso è avvenuto in unico ed isolato contesto.
Di contro il gravame va respinto per quanto attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Gabriele Zambataro in ragione delle plurime condotte antiregolamentari dallo stesso assunte nei confronti del DDG che hanno comportato anche un contatto fisico ( circostanza ammessa anche dalla reclamante) per la qualcosa la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione anche alla luce del novellato art. 19 comma 4 lett. d) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Andrea Pittala confermando nel resto l’impugnato provvedimento.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 febbraio 2019**

**IL SEGRETARIO**
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**
Santino LO PRESTI